



INFORMAZIONI SENZA BARRIERE
INFORMATION WITHOUT BARRIERS
INFORMATION SANS BARRIÈRE

رکاوٹ سے پاک معلومات
معلومات بدون عقبات

otto
8 per
mille
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODOISTE E VALDESI

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (E ALTRE FORME DI TUTELA)

Che cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale è un insieme di diritti riconosciuti dallo Stato italiano al/cittadino/a straniero/a in fuga dal proprio Paese di origine. La protezione internazionale comprende lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Dove si presenta domanda di protezione internazionale?

Agli Uffici di Polizia di frontiera oppure presso la Questura del territorio dove vivi. Ad esempio, se hai domicilio a Bologna, dovrai presentare domanda alla Questura di Bologna. Le modalità di prenotazione degli appuntamenti cambiano da un territorio all'altro, informati presso la tua Questura. Dopo aver formalizzato la domanda di protezione internazionale in Questura, verrai convocato/a per un'intervista presso la Commissione territoriale, l'organo amministrativo che deciderà se riconoscerti o meno lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria o un'altra forma di protezione.

A chi può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato?

Alla persona che temendo di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova al di fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole, a causa di questo timore, ricevere protezione dal suo Paese.

Che cosa si intende per persecuzione?

Per persecuzione si intende qualsiasi atto particolarmente grave che costituisca una violazione dei diritti umani fondamentali della persona. Esempi di persecuzione sono la tortura, le minacce alla vita, atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, la schiavitù, le ingiuste privazioni della libertà personale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati o precoci, e altre gravi violazioni dei diritti umani.

Che cosa si intende per razza?

Si intende l'appartenenza ad uno specifico gruppo etnico, ovvero ad un gruppo di persone che condivide determinate caratteristiche sociali, culturali, linguistiche, religiose. Hai diritto allo *status* di rifugiato se sei perseguitato/a o rischi di essere perseguitato/a, ad esempio, per il colore della tua pelle oppure per l'appartenenza ad un gruppo etnico.

Che cosa si intende per religione?

Ciascuna persona deve poter essere libera di professare, in pubblico e in privato, la propria religione; allo stesso modo, è libera di non professare alcuna religione. Hai diritto allo *status* di rifugiato se sei perseguitato/a o rischi di essere perseguitato/a per il tuo credo religioso o per la tua appartenenza ad una determinata comunità religiosa; se, ad esempio, ti è proibito oppure hai timore di manifestare in pubblico la tua fede; se sei discriminato/a per il tuo credo religioso, ad esempio nel tuo Paese ci sono leggi discriminatorie oppure sei svantaggiato/a nella partecipazione alla vita pubblica o nell'accesso a determinati servizi.

Che cosa si intende per nazionalità?

Il termine nazionalità può essere inteso come cittadinanza, ma può anche riferirsi all'appartenenza ad un gruppo etnico o linguistico. Comprende anche chi è apolide, ovvero non possiede nessuna cittadinanza. Hai diritto allo *status* di rifugiato se sei perseguitato/a o rischi di essere perseguitato/a per la tua lingua, la tua cultura, le tue origini etniche.

Che cosa si intende per appartenenza ad un gruppo sociale?

Si intende un gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni o sono percepite dalla società come un gruppo distinto. Hai diritto allo *status* di rifugiato se sei perseguitato/a o rischi di essere perseguitato/a per il tuo orientamento sessuale, ad esempio nel tuo Paese l'omosessualità è considerata reato o non è approvata dalla società. In questa categoria rientrano anche le persecuzioni per motivi di genere; ad esempio, sono considerati atti persecutori le mutilazioni genitali femminili, così come la violenza fisica o psicologica e la tratta a fini di sfruttamento sessuale o lavorativo.

Che cosa vuol dire persecuzione per motivi di opinione politica?

Vuol dire essere perseguitati per le proprie opinioni politiche, per l'appartenenza ad un gruppo politico o per le attività politiche svolte nel proprio Paese di origine.

Quali possono essere gli attori della persecuzione?

La condotta persecutoria può provenire dallo Stato, o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; oppure da soggetti diversi dallo Stato, come ad esempio la famiglia, il clan o la comunità, il gruppo religioso o politico avverso, e il tuo Paese non può garantire la tua protezione (ad esempio, nel caso in cui le forze dell'ordine siano corrotte o comunque non possano offrirti alcuna forma di protezione).

Come viene valutata la domanda di protezione internazionale?

La Commissione territoriale dovrà valutare il tuo caso individuale. Nello specifico, dovrà valutare se il tuo timore d'essere perseguitato/a per uno dei motivi previsti dalla legge (razza, nazionalità, religione, opinione politica, appartenenza ad un gruppo sociale) è fondato, ad esempio perché hai già subito aggressioni o discriminazioni o anche solo minacce oppure c'è il rischio che tu possa subirle in caso di ritorno nel tuo Paese di origine. Oltre a raccontare la tua storia personale, potrai esibire documenti e prove scritte a dimostrazione del tuo timore.

Che cosa comporta il riconoscimento dello *status* di rifugiato?

Se la Commissione territoriale ti riconosce lo *status* di rifugiato, hai diritto al rilascio di un permesso di soggiorno elettronico per asilo, che ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza. Con questo permesso di soggiorno sei autorizzato/a a lavorare in Italia, puoi ottenere la carta d'identità, hai diritto al rilascio della tessera sanitaria e, quindi, al medico e alle cure in caso di malattia, puoi firmare un contratto di affitto ecc.

Se sei un/una rifugiato/a, hai diritto al rilascio di un documento di viaggio che ti consente di andare all'estero, ma non di tornare nel tuo Paese di origine. Se fai rientro nel tuo Paese, anche solo per un breve periodo, lo Stato italiano può toglierti il permesso di soggiorno. Inoltre, se hai un permesso per asilo puoi chiedere il ricongiungimento familiare e far venire in Italia il tuo/la tua coniuge, i tuoi/le tue figli/e - solo se minorenni - e i tuoi genitori, se hanno più di 65 anni e sei tu che provvedi al loro sostentamento.

Cosa si può fare alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo?

Puoi rinnovarlo; oppure, se hai un lavoro e un reddito, puoi chiedere il rilascio di un permesso per lungo soggiornante (cioè un permesso di durata illimitata, da rinnovare ogni dieci anni); oppure puoi presentare domanda di cittadinanza italiana. I rifugiati possono chiedere la cittadinanza dopo soli 5 anni di soggiorno in Italia; non serve aspettare 10 anni.

Esistono reati che possono influenzare la decisione della Commissione territoriale nel riconoscere lo *status* di rifugiato?

La Commissione territoriale può negare lo *status* di rifugiato al/alla cittadino/a straniero/a ritenuto/a un pericolo per la sicurezza pubblica, in seguito a condanna, con sentenza definitiva, per alcuni reati previsti dalla legge; ad esempio, tra i più comuni, i reati in

materia di stupefacenti, la rapina, alcune ipotesi gravi di furto, il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (ad esempio le forze dell'ordine o personale sanitario), il reato di sfruttamento della prostituzione o di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ecc. La sentenza diventa definitiva quando, presentato appello, anche il/la Giudice superiore conferma la condanna. Per gli stessi motivi la Commissione Nazionale Asilo potrà anche revocare lo *status* precedentemente riconosciuto.

Che cosa succede se la Commissione territoriale ritiene che, in relazione al caso individuale non ci siano i requisiti previsti dalla legge per riconoscere lo *status* di rifugiato?

La Commissione territoriale dovrà valutare se ci sono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quando può essere riconosciuta la protezione sussidiaria?

Quando ci sono fondati motivi di ritenere che il/la cittadino/a straniero/a sia esposto/a ad un rischio concreto di subire un "danno grave" e non possa o non voglia, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione del proprio Paese di origine.

Che cosa si intende per "danno grave"?

Per "danno grave" si intende il rischio che una persona, in caso di rientro nel proprio Paese di origine, possa essere condannata a morte o nei suoi confronti possa essere eseguita la pena di morte; o possa subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante; oppure sia in pericolo di vita perché proviene da un Paese in guerra, quando la situazione di conflitto riguarda l'intero territorio nazionale o anche solo una parte dello stesso. Importante è notare che il danno grave subito **non** deve essere collegato ad uno dei cinque motivi che caratterizzano lo *status* di rifugiato (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale, opinione politica).

Che cosa si intende per condanna a morte o esecuzione della pena di morte?

Ha diritto alla protezione sussidiaria chi, in caso di rimpatrio, potrebbe ricevere dalle autorità del suo Paese una sentenza di condanna a morte; oppure chi ha già ricevuto una sentenza di condanna a morte e, in caso di rimpatrio, potrebbe essere ucciso/a in esecuzione della stessa.

Che cosa si intende per tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante?

Per tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante si intende una serie di atti, punizioni o trattamenti inumani deliberatamente inflitti ad una persona con lo scopo di causare gravi, intense e crudeli sofferenze fisiche e/o mentali. Molto spesso queste azioni suscitano nella vittima sentimenti di paura, angoscia o inferiorità capaci di umiliarla e avvilarla (ad esempio minacce alla vita, atti di violenza fisica o psichica, stupro, la

riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, gravi condizioni carcerarie, punizioni corporali umilianti, ecc...).

Che cosa si intende per conflitto generalizzato?

Si ha un conflitto generalizzato quando il Paese di origine è in guerra con un altro Paese oppure quando all'interno del Paese di origine una o più zone sono interessate da un conflitto armato tra le forze governative e gruppi di milizie o ribelli, oppure ancora tra le milizie stesse. In questi casi la guerra o il conflitto devono essere di un'intensità tale che la sola presenza sul territorio metterebbe a rischio la vita di una persona.

Che cosa comporta il riconoscimento della protezione sussidiaria?

Se la Commissione territoriale ti riconosce la protezione sussidiaria, hai diritto al rilascio di un permesso di soggiorno elettronico, che ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza. Con questo permesso di soggiorno sei autorizzato/a a lavorare in Italia, puoi ottenere la carta d'identità, hai diritto al rilascio della tessera sanitaria e, quindi, al medico e alle cure in caso di malattia, puoi firmare un contratto di affitto ecc. Se hai un permesso per protezione sussidiaria, hai diritto al rilascio di un titolo di viaggio che ti consente di andare all'estero, ma non di tornare nel tuo Paese di origine. Se fai rientro nel tuo Paese, anche solo per un breve periodo, lo Stato italiano può toglierti il permesso di soggiorno. Inoltre, se ti è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, puoi chiedere il ricongiungimento familiare e far venire in Italia il tuo/la tua coniuge, i tuoi/le tue figli/e - solo se minorenni - e i tuoi genitori, se hanno più di 65 anni e sei tu che provvedi al loro sostentamento.

A chi si può chiedere il rilascio del titolo di viaggio?

Se hai un permesso per protezione sussidiaria, l'unico modo per ottenere il titolo di viaggio è dimostrare di non aver potuto ottenere il passaporto dalla tua ambasciata o consolato in Italia. Alcune Questure non rilasciano il titolo di viaggio se il/la richiedente non presenta un documento della propria ambasciata o del proprio consolato dove si dà atto dell'impossibilità di rilasciare il passaporto. Tuttavia, la legge non contiene indicazioni specifiche; si deve, quindi, ritenere che l'impossibilità di ottenere il passaporto possa essere provata anche in altro modo, ad esempio dimostrando l'impossibilità di mettersi in contatto con la propria ambasciata o consolato (attraverso l'invio di mail ecc.).

Cosa si può fare alla scadenza del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria?

Puoi rinnovarlo; oppure, se hai un lavoro e un reddito, puoi chiedere il rilascio di un permesso per lungo soggiornante (cioè un permesso di durata illimitata, da rinnovare ogni dieci anni). Dopo 10 anni di soggiorno in Italia, puoi chiedere la cittadinanza italiana.

Se il rischio di persecuzione o il pericolo per la vita si sono verificati solo dopo l'arrivo in Italia, può essere comunque riconosciuta la protezione internazionale?

Si. La protezione internazionale è riconosciuta anche quando al momento della partenza dal Paese di origine non c'era un rischio di persecuzione o un pericolo per la vita, ma tale pericolo si è verificato in seguito all'arrivo in Italia. Ad esempio, è il caso in cui, solo in seguito al tuo arrivo in Italia, nel tuo Paese è scoppiata una guerra che ti impedisce di farvi ritorno.

Che cosa succede se, in relazione al caso individuale e alla situazione della sicurezza nel Paese di origine, la Commissione territoriale ritiene che non ci siano i requisiti previsti dalla legge per riconoscere la protezione sussidiaria?

La Commissione territoriale deve valutare se ci sono i requisiti per riconoscere la protezione speciale. Di recente è stata approvata una legge che ha modificato i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale. Si tratta della legge n. 50/2023, entrata in vigore il 6 maggio.

Che cos'è cambiato con la nuova legge?

Prima della riforma, esisteva una norma specifica a tutela del diritto alla vita privata e familiare, ovvero del diritto di soggiorno del/della cittadino/a straniero/a che si è integrato/a in Italia o ha legami affettivi e familiari in Italia.

Per accertare il livello di integrazione in Italia, la Commissione territoriale doveva considerare alcuni elementi come: la durata del soggiorno in Italia e la presenza di vincoli familiari, l'apprendimento della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa, l'assenza di legami con il proprio Paese di origine.

Con l'approvazione della nuova legge, la Commissione territoriale può riconoscere la protezione speciale solo se, in caso di rimpatrio, il/la cittadino/a straniero/a rischia di veder violati i propri diritti fondamentali; non terrà più in considerazione il livello di integrazione raggiunto in Italia. Inoltre, prima della riforma, il/la cittadino/a straniero/a aveva due opzioni: chiedere la protezione internazionale, per vedersi riconosciuta la protezione speciale nell'ambito della domanda d'asilo oppure presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore. La nuova legge ha eliminato la possibilità di presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore.

Hai presentato domanda di protezione speciale diretta al Questore prima dell'approvazione della nuova legge e sei in attesa di conoscere la decisione. La nuova legge si applica anche al tuo caso?

No. Se hai presentato domanda di protezione speciale prima dell'approvazione della nuova legge, a te continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Significa che, nel valutare la tua domanda, il Questore dovrà tenere in considerazione anche la durata del tuo soggiorno in Italia e la presenza di legami familiari in Italia, lo svolgimento di attività lavorativa, la disponibilità di una casa e gli altri elementi che dimostrano il tuo livello di integrazione in Italia. La stessa cosa vale per chi, prima dell'approvazione della nuova legge, aveva già preso un appuntamento in Questura per presentare domanda di protezione speciale ed è in attesa della data dell'appuntamento.

Che cosa bisogna fare se la Commissione territoriale riconosce la protezione speciale?

Dovrai prendere appuntamento in Questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il giorno dell'appuntamento in Questura dovrai esibire una copia della decisione favorevole della Commissione territoriale. Ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno elettronico, della durata di due anni, che ti autorizza a lavorare.

Hai sentito dire che il permesso di soggiorno per protezione speciale non potrà più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' vero?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale potrà essere rinnovato per la durata di un anno, ma, a differenza di quello che avveniva prima della riforma, non potrà essere più convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tuttavia, le persone che, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, erano già in possesso di un permesso per protezione speciale, potranno convertirlo in un permesso per lavoro. Per poter convertire il permesso di soggiorno devi essere in possesso di passaporto non scaduto.

Ma è proprio vero che l'integrazione del/della cittadino/a straniero/a e la presenza di legami familiari in Italia non contano più nulla?

Non è così. La tutela della vita privata e familiare è un diritto garantito dai trattati internazionali, che l'Italia è obbligata a rispettare. La nuova legge, però, rende più difficile la tutela di questo diritto in Italia. In caso di decisione sfavorevole della Commissione territoriale, è possibile fare ricorso rivolgendosi ad un/a avvocato/a. A questo punto potrai far valere i tuoi diritti davanti ad un/a Giudice.

Che cosa succede se la Commissione territoriale ritiene che non ci siano i requisiti per riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria e neppure quelli per la protezione speciale?

La Commissione territoriale deve valutare se, in relazione al tuo caso individuale, ci sono delle particolari esigenze di salute che ti impediscono di rientrare nel tuo Paese di origine, dove non potresti accedere a cure adeguate. In questo caso il diritto tutelato è quello alla salute. Secondo la nuova legge, il permesso per cure mediche può essere rilasciato solo per patologie di particolare gravità.

Quali documenti bisognerà presentare in Commissione territoriale?

Dovrai presentare documentazione scritta sulla tua patologia, sulla necessità di proseguire le cure iniziate in Italia, nonché sull'impossibilità di ricevere cure adeguate nel tuo Paese di origine. Dovrai presentare, ad esempio, un certificato del tuo medico, referti di visite specialistiche ecc.

La Commissione territoriale ha riconosciuto il tuo diritto al rilascio di un permesso per cure mediche. Cosa bisogna fare?

Devi prenotare un appuntamento in Questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Dovrai andare all'appuntamento con una copia della decisione della Commissione. Anche se le Questure, a volte, lo chiedono, al momento del primo rilascio non è necessario essere in possesso del passaporto. Ti verrà rilasciato un permesso cartaceo della durata massima di un anno.

Si può rinnovare il permesso per cure mediche?

Sì. Se alla scadenza hai ancora bisogno di cure, puoi continuare a rinnovare il tuo permesso di soggiorno finché non starai bene. Il tuo permesso non avrà mai durata superiore ad un anno. Al momento del rinnovo avrai bisogno del passaporto. Se non hai il passaporto o il tuo passaporto è scaduto, ti consigliamo di metterti in contatto con la tua ambasciata o il tuo consolato in Italia con largo anticipo rispetto all'appuntamento per il rinnovo. Normalmente i tempi per il rilascio del passaporto sono lunghissimi. Ricorda che anche al momento del rinnovo dovrai presentare il certificato del tuo medico, referti di visite specialistiche ecc, a dimostrazione del fatto che hai ancora bisogno di cure.

è possibile convertire il permesso per cure mediche in un permesso per motivi di lavoro?

No. La legge approvata di recente ha eliminato questa possibilità. Il permesso di soggiorno per cure mediche potrà essere rinnovato ma non convertito in lavoro.

Cosa succede se la Commissione territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale e ritiene che non ci siano i requisiti neppure per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche?

In questo caso la Commissione adoterà un provvedimento negativo. Nel provvedimento dovrà spiegare le motivazioni per cui ha ritenuto di rigettare la domanda di protezione. Contro questo provvedimento è possibile fare ricorso entro 30 giorni da quando ricevi ufficialmente la risposta. In alcuni casi il termine può essere ridotto a 15 giorni. Per fare ricorso devi rivolgerti ad un/a avvocato/a. Se non hai risorse economiche sufficienti, hai diritto all'assistenza legale gratuita.

Scheda realizzata da:

Alessandra Pelliccia, Rosario Marra, Eleonora Peruzzo.

Con il contributo dell'avv. Arturo Raffaele Covella.